

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1.

È costituita con Sede in Arcisate l'associazione di promozione sociale denominata "Genitori per la scuola" ai sensi del D.lgs. n. 117/17 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2.

L'Associazione "Genitori per la scuola", più avanti denominata per brevità "Associazione", non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. All'interno dell'associazione potranno essere individuate delle delegazioni territoriali, al fine di garantire il miglior raggiungimento possibile delle finalità associative.

Finalità e attività

Art. 3.

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4.

L'Associazione per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (da qui anche AIG) previste dal citato D.lgs. n. 117/17:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Ai fini dello svolgimento delle AIG individuate, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà porre in essere le seguenti attività:

- Feste
- Mercatini
- Corsi di formazione
- Attività sportive e tempo libero
- Convegni
- Serate a tema
- Concerti
- Manifestazioni culturali
- Gite/viaggi
- Pranzi.

- d) rendite patrimoniali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) proventi ed entrate derivanti relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 33.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche in caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le quote sociali non sono trasferibili a nessun titolo e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale resta dell'Associazione ed è escluso qualsiasi rimborso.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 35.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che esercitano attività affini o analoghe.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Norma finale

Art. 36.

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non previsto dal seguente statuto si applica il codice del Terzo Settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le Norme del Codice Civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

